

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII  
n. 24-A

## RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BERTONI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1996

SULLA

### PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta  
sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate

d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, DOLAZZA, BERTONI,  
LORETO, RAMPONI, DI BENEDETTO, DE NOTARIS, GALLO,  
PETRICCA, ORLANDO, FABRIS Pietro, REGIS, MANZI, CASILLO,  
FRONZUTI e MAIORCA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1995

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Proposta di inchiesta parlamentare e testo proposto dalla Commissione .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - *L'emergere di piccoli e grandi episodi di corruzione, concussione, malversazione, truffa e falso in seno alle Forze armate, in seguito alle recenti iniziative della magistratura, non ha mancato di destare allarme e disagio nell'opinione pubblica che dall'istituzione preposta alla difesa e alla sicurezza della nazione legittimamente si attende un grado particolarmente elevato di efficienza, di trasparenza e di correttezza nella gestione di ingenti risorse pubbliche. D'altra parte, il Parlamento non può sottrarsi al compito che gli è istituzionalmente proprio di adottare tempestivamente le misure di sua competenza più idonee al fine di conseguire il duplice e inscindibile obiettivo di assecondare tutte le iniziative volte a restaurare la legalità in seno alle istituzioni pubbliche e, nel caso di specie, a tutelare il prestigio delle Forze armate, la cui credibilità agli occhi del Paese costituisce un patrimonio prezioso, e da non dissipare, soprattutto nel momento in cui la situazione geopolitica in costante evoluzione, il processo di integrazione europea e le iniziative internazionali a garanzia della pace e della sicurezza richiedono allo strumento nazionale di difesa, nell'ambito di forze multinazionali, un più elevato livello di impegno.*

Per tali motivi, la Commissione difesa del Senato è stata unanime nel riconoscere l'esigenza di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione che si sono verificati negli ultimi cinque anni all'interno delle Forze armate: tale Commissione, senza sovrapporsi alle iniziative giudiziarie in corso, potrà utilmente operare, come precisa l'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione difesa, nel senso di accertare le cause degli illeciti, verificare la congruità delle normative che disciplinano le procedure più importanti, accertandone al tempo stesso la regolarità dello svolgimento, appurare eventuali responsabilità politiche e amministrative e

formulare le proposte di iniziative legislative e amministrative ritenute più opportune al fine di introdurre efficaci correttivi rispetto alla situazione attuale.

Nel modificare e integrare il testo originario sottoscritto dal senatore Peruzzotti e da altri senatori, la Commissione, richiamandosi ampiamente ai precedenti normativi in materia di Commissioni parlamentari di inchiesta, ha adottato una più puntuale formulazione dell'articolo 1, e un nuovo testo degli articoli: 4, sull'acquisizione di documenti da parte della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria e sulla relativa disciplina; 5, sul segreto e sull'acquisizione di testimonianze e 6 (che diventerà articolo 10 del testo proposto dalla Commissione), sul termine finale dei lavori. Inoltre, dopo l'articolo 5 sono stati introdotti tre articoli aggiuntivi riguardanti, il primo, la pubblicità delle sedute, il secondo, le modalità di svolgimento dei lavori, l'obbligo al segreto di funzionari e collaboratori esterni e la procedura di approvazione del regolamento interno e, il terzo, il supporto organizzativo e finanziario all'attività della Commissione. Sono rimasti immodificati rispetto al testo originario gli articoli 2, sulla composizione della Commissione, e 3, sulla formazione dell'Ufficio di Presidenza.

In conclusione, si raccomanda vivamente all'Assemblea di approvare il testo sottoposto al suo esame, consentendo così l'avvio di una iniziativa che proprio per il suo intento di concorrere a riaffermare il principio di legalità e il prestigio delle Forze armate, non potrà non incontrare il consenso di tutta l'opinione pubblica e dei militari che nella stragrande maggioranza operano al servizio del Paese con grande senso di responsabilità e con un impegno che non sempre trova un'adeguata ricompensa.

BERTONI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

**sul documento ed emendamenti:**

13 dicembre 1995

La Commissione, esaminati il documento e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando peraltro l'inopportuna proliferazione di commissioni parlamentari d'inchiesta, particolarmente riguardo a casi e vicende sui quali sono tuttora in corso le indagini dell'autorità giudiziaria.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERUZZOTTI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate della Repubblica italiana.

*(V. in diversa formulazione l'art. 4).*

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta **sul complesso dei reati contro la pubblica amministrazione commessi negli ultimi cinque anni all'interno delle Forze armate.**

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le cause, le modalità e l'estensione dell'insieme dei reati di cui all'articolo 1, con riferimento allo svolgimento delle procedure relative agli appalti, forniture e acquisti di beni e servizi, alle attività di collaudo, ai programmi di ammodernamento dei sistemi di arma, equipaggiamenti e apparecchiature tecniche, verificandone altresì la effettiva conformità e rispondenza al livello dello sviluppo tecnologico del momento in cui quei programmi sono deliberati, nonché alle missioni e ai trasferimenti dei militari, e all'individuazione dei giovani in esubero rispetto al fabbisogno dei contingenti annuali di leva;

b) verificare la congruità della normativa e del complesso degli atti amministrativi che regolano le procedure di cui alla lettera a) rispetto all'esigenza di prevenire gli illeciti penali di cui all'articolo 1;

c) accertare la regolarità dello svolgimento delle procedure e individuare gli inadempimenti e le omissioni che possono avere agevolato la consumazione degli illeciti penali di cui all'articolo 1;

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Peruzzi ed altri)

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in Gruppo.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina del Presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa, nonchè alla convocazione della stessa perchè proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione ha il compito di verificare ed accertare eventuali responsabilità in merito alla gestione delle forniture alle Forze armate per approvvigionamento viveri casermaggio, per armamento e munizionamento, e per forniture sanitarie.

2. La Commissione ha altresì il compito di accertare la conformità dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, equipaggiamenti e apparecchiature tecniche, già in dotazione o di cui si prevede di dotare le Forze armate, con l'attuale stato dell'arte.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) accertare le eventuali responsabilità politiche e amministrative conseguenti;

e) formulare le proposte di iniziative legislative e amministrative ritenute opportune.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

*(Collocato, in diversa formulazione quale lettera a) del comma 1 dell'articolo 2).*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Peruzzi ed altri*)

Art. 5.

1. Il Presidente della Commissione può richiedere al Ministero della difesa copia degli atti e dei documenti che ritiene utili all'espletamento delle funzioni previste dalla presente proposta di inchiesta parlamentare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può chiedere al Ministero della difesa e ad altre amministrazioni pubbliche copie di atti e documenti che ritiene utili alle proprie indagini.

3. La Commissione può altresì richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329, emette decreto motivato di rigetto dell'istanza. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

1. Per le audizioni di persone come testi si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Peruzzotti ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima ritenga opportuno riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti dell'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 9.

1. Per l'espletamento dei suoi lavori la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Peruzzotti ed altri)

## Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi di consulenti interni all'Amministrazione dello Stato od esterni, purchè di provata esperienza e professionalità, il cui incarico durerà per un periodo di sei mesi entro il quale la Commissione completerà i suoi lavori e presenterà al Senato la relazione unitamente ai verbali delle sedute.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

## Art. 10.

**1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte, a cui saranno allegati i verbali delle sedute e i documenti e atti raccolti nel corso dell'inchiesta, con l'eccezione di quelli per cui venga disposto diversamente, anche in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso.**

